

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 23/02/2007 n. 1662
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

I c.d. certificati di regolarità o correttezza contributiva, rilasciati dagli istituti che gestiscono le assicurazioni sociali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) e ora confluiti nel documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), vanno qualificati tra le dichiarazioni di scienza (TAR Puglia, Bari, sentenza 5 gennaio 2005, n. 227). La stazione appaltante riceve tali dichiarazioni di scienza quali atti di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione ed apprezzamento del loro contenuto. L'amministrazione appaltante, inoltre, non ha alcuna possibilità né i mezzi per procedere ad autonoma verifica del requisito soggettivo e deve attenersi a quanto certificato dall'amministrazione competente (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3061; ordinanza cautelare della Sez. VI, 1 dicembre 2000, n. 6231 TAR Puglia, Bari n. 227 del 2005 cit.). La contestazione delle risultanze delle certificazioni di regolarità contributiva e previdenziale può discendere soltanto dall'esito positivo e vittorioso di un'eventuale azione di accertamento negativo sul contenuto del rapporto previdenziale, la cui cognizione spetta all'A.G.O. in funzione di giudice del rapporto previdenziale.